



Municipio, 6850 Mendrisio

Municipio
Via Municipio 13
CH-6850 Mendrisio

058 688 31 10
cancelleria@mendrisio.ch
mendrisio.ch
MD/kc

Egregio Signor
Consigliere comunale
Massimiliano Robbiani
Via Campo Sportivo 7
6850 Mendrisio

1° ottobre 2021

**Risposta
del Municipio di Mendrisio**

Interrogazione del 10 giugno 2021

Titolo **Dopo la conferma che la moglie di un municipale vive regolarmente a Mendrisio pur essendo domiciliata a Celerina dal 2017, il Municipio intende reagire o farsi complice?**

In relazione all'interrogazione citata a margine, lo scrivente Municipio si pregia osservare quanto segue:

A livello cantonale, l'art. 6 LOC stabilisce che è domiciliato in un Comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. La nozione di domicilio della LOC si riallaccia al concetto di domicilio civile retto dall'art. 23 CCS, il quale specifica inoltre che nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (principio dell'unità del domicilio). Nel caso in cui una persona dimori in più luoghi, il domicilio sarà dato laddove la persona intrattiene i rapporti più stretti e intensi.

Queste disposizioni postulano quindi l'adempimento di due condizioni cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un determinato luogo (elemento territoriale) e quella soggettiva dell'intenzione - concretamente manifestata dall'interessato - di stabilirvisi durevolmente. Tale intenzione deve emergere dall'insieme delle circostanze e deve essere riconoscibile per i terzi; non è sufficiente una semplice manifestazione di volontà.

In effetti, se è vero che il diritto di eleggere il proprio domicilio in qualsiasi luogo del Paese è riconosciuto dall'art. 24 cpv. 1 Cost., è però altrettanto vero che il requisito dell'intenzionalità non va inteso in senso letterale. La semplice volontà del cittadino di voler costituire il proprio domicilio in un Comune piuttosto che in un altro, è evenienza giuridicamente irrilevante ai fini della determinazione del domicilio legale se non è accompagnata dall'effettiva realizzazione degli estremi oggettivi e soggettivi per l'elezione del domicilio.

Determinante quindi per le verifiche, effettuate come d'uso della durata di un periodo minimo di 6 mesi, è l'art. 23 CCS che pone le due condizioni: la residenza effettiva (oggettiva) e l'intenzione di stabilirsi durevolmente (soggettiva).

Confermiamo e garantiamo che tutte le segnalazioni che ci pervengono inerenti le situazioni di domicilio dubbie, vengono sempre verificate ed effettuate in considerazione dell'art. 23 CCS, per un periodo minimo di 6 mesi, tramite i servizi amministrativi e della polizia comunale.

Comunichiamo inoltre che in riferimento alla Legge sulla protezione dei dati personali art. 12, non potremo rilasciare ulteriori informazioni sull'esito di una procedura di accertamento di domicilio, per il tramite dello strumento dell'interrogazione.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Municipio

Samuele Cavadini
Economista aziendale SUP
Sindaco

Massimo Demenga
Lic. Rer. Pol.
Segretario

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 1 ora lavorativa.

Copia
Ufficio controllo abitanti